



C.a

### **Oggetto: CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0**

Sottoponiamo alla Vs attenzione una importante e vantaggiosa opportunità che vi permette di beneficiare di credito d'imposta per l'anno 2021/2022/2023 a tutto vantaggio delle economie aziendali.

Ci poniamo come ente attuatore del progetto di formazione 4.0 come da **D.M. del 4 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico** (Legge di Bilancio 2018 ), che consente di accumulare credito d'imposta in considerazione al costo orario dei dipendenti che effettueranno formazione con i criteri del bando del quale forniamo indicazioni di seguito:

**L'agevolazione in questione prevede anche per il 2020/2021/2022 un credito d'imposta a favore delle imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal Piano nazionale INDUSTRIA 4.0.**

**Sembra opportuno segnalare come le politiche fiscali adottate dal Governo nella Legge di bilancio 2019 sono state tradotte in una serie di provvedimenti aventi lo scopo di stimolare la crescita del Paese, attraverso la riduzione della pressione fiscale.**

**Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è una chance di "risparmio" fiscale per le imprese e un'opportunità di crescita per i lavoratori.**

### **BENEFICIARI**

Sotto il profilo soggettivo possono beneficiare del credito d'imposta le **imprese che investono in iniziative di formazione del personale dipendente**, incluse le stabili organizzazioni e gli "enti non commerciali" e sotto il profilo soggettivo dei destinatari, sono ammessi i lavoratori subordinati e lavoratori in apprendistato, limitatamente a alcune attività specifiche.

### **SPESE AMMESSE**

**Le spese di formazione agevolabili sono quelle relative alle attività relative all'*acquisizione* delle competenze e al *consolidamento* delle conoscenze delle tecnologie ad esempio quelle relative a spese per la formazione in ambito di innovazione nei processi e nei prodotti, come:**

- Big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Una novità importante in seno al credito d'imposta per la formazione è stata introdotta poi dalla circolare n. 412088/2018 del MISE che ha dichiarato ammissibile fra le attività ammesse alla formazione anche quelle correlate ai corsi di formazione *on-line*, ovvero quelle comunemente conosciute come attività di formazione in **e-learning**.



Le spese relative alla formazione sono ammissibili dopo il rilascio dell'attestazione mediante un'apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa dell'effettiva partecipazione alle attività formative di ciascun dipendente.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

## NUMERI DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta spetta a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla grandezza, dal settore, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato nella misura di una percentuale sulle spese relative al costo lordo del personale dipendente, sostenute nel periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione, percentuale che varia in base al numero dei dipendenti come meglio descritto nella griglia a seguire. **Il beneficio, come indicato al comma 78 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2018, è riconosciuto in relazione alla classificazione dell'impresa e precisamente:**

### DIMENSIONE IMPRESE ED OPPORTUNITA'

#### Legge di Bilancio Regolamento UE n.651/2014

Note	Micro/Piccola	Media	Grande
<b>Classificazione</b>	max 49 dip	da 50 a 249 dip	maggiore di 249 dip
<b>Misura di Credito</b>	50%	40%	30%
<b>Limite annuo</b>	300 mila	250 mila	250 mila

In merito agli aspetti pratici ricordiamo che allo stato dell'arte il credito d'imposta *vigente*:

- UNICO: deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- REDDITO: non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR n. 917 del 2016;
- UTILIZZO: è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione "orizzontale", mediante il modello F24 – ai sensi dell'articolo 17 del DLgs n.241/1997.
- COMPENSAZIONE: non soggiace ai limiti di compensazione, di cui alla Legge n.244/2007 e n.388/2000
- Compensazione: Attraverso codice tributo 6897 da comunicare al commercialista

## PROFILI APPLICATIVI

Con la Circolare n. 412088 03/12/08 il Mise, ha fornito gli ulteriori chiarimenti in merito alle regole da seguire per applicare il beneficio, le maggior note di rilievo sono:

- **FORMAZIONE ON-LINE:** sono state ammesse fra le attività di formazione per le quali spetta il credito d'imposta, quelle svolte "on line" o "e-learning". Per questa tipologia di formazione la Circolare precisa che la possibilità di utilizzo dei corsi "e-learning" e in "streaming" impone




alle imprese l'onere di adottare strumenti di controllo opportuni per la verifica delle attività di formazione *telematica* – aventi un alto grado di certezza.

- **CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI:** sono state fornite necessarie indicazioni in merito alla possibilità di fruire del credito d'imposta formazione 4.0 pur beneficiando di altri aiuti di Stato. La circolare ha chiarito che il credito d'imposta è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall'impresa per i Piani formativi finanziati dai "Fondi interprofessionali" ed è cumulabile altresì con altre incentivi alla formazione, nel rispetto della misura massima degli aiuti disposti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
- **FORMAZIONE INFRAGRUPPO:** sono state previste alcune modalità semplificate, in ambito di obblighi formali e documentali, per le attività riferite a gruppi societari legati relativamente a un progetto unitario di formazione a cui partecipano dipendenti di imprese diverse.

**TERMINE DI DEPOSITO:** l'ammissibilità al beneficio per l'anno 2020/2021/2022 **non ha più l'obbligo** di essere disciplinato nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente (comma.215 Legge 27 dicembre 2019, n.160), ma solo al fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta dovranno effettuare una comunicazione al Ministero (MISE). È demandato ad un apposito decreto il compito di definire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

  
Evolving Italia srl  
Società di formazione e servizi  
Dott. Sergio Mazzone  
